

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1460

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 3 marzo 1980

Modificazioni dell'articolo 386 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne il personale della Guardia di finanza che occupa alloggi costruiti con il contributo dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 386 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, stabilisce i casi di risoluzione del contratto di affitto da parte degli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza, i quali occupano alloggi costruiti con il contributo dello Stato, in caso di trasferimento, decesso, quiescenza, perdita dell'incarico.

Tale precetto legislativo, mentre è stato superato per il personale dipendente dal Ministero della difesa — Esercito, Marina, Aeronautica — con il disposto dell'articolo 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497, altrettanto non è avvenuto per il personale dipendente dal Ministero delle finanze — Guardia di finanza — per cui alcuni Comandi periferici, attenendosi al parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, non hanno ritenuto la norma citata suscettibile di applicazione analogica

per il divieto di cui all'articolo 14, disposizioni preliminari del codice civile.

In relazione a quanto sopra, per evitare difformità di trattamento tra personale che persegue gli stessi ideali, che osserva gli stessi doveri, che usufruisce delle stesse concessioni e limitazioni — non ultima quella della esclusione dalla cessione in proprietà dei suddetti alloggi, per il disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 — formulo voti che la presente proposta di legge venga approvata con procedura d'urgenza onde fugare ore di ansia e di preoccupazione da parte di circa 150 famiglie di pensionati della benemerita famiglia delle Fiamme Gialle.

Dirò, per inciso, che quanto prima la Guardia di finanza potrà disporre, per le esigenze del personale in attività di servizio, di oltre 500 alloggi per l'attuazione del piano di sviluppo di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 18 agosto 1978, n. 497, sono applicabili, a partire dall'entrata in vigore, anche al personale della Guardia di finanza, vedove comprese, assegnatari-utenti di alloggi INCIS-militari, ora IACP.